

**CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER I TRASPORTI E LA LOGISTICA**

**NITEL**

**Sede legale: ROMA -**

**Fondo Consortile € 123.950 di cui versato € 122.191**

**Codice Fiscale 01401990991 P.IVA IT 01401990997 REA 1318341**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

**AL BILANCIO AL 31/12/2018**

**Giudizio**

Lo scrivente Collegio è stato nominato dall'assemblea dei consorziati in data 24 settembre 2019 confermando gli stessi membri del precedente organo di controllo.

Il Collegio ha perciò potuto svolgere per l'intero esercizio le sue funzioni.

Il Collegio ha svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio del Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti E la Logistica, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Il Consorzio è stato costituito in data 15/7/2003 ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 del DPR 382/1980 e 12 Legge 705/1985.

Trattandosi di Consorzio Nazionale Interuniversitario, composto di sole Università, l'organo amministrativo, non ha ritenuto applicabile l'art. 2615 bis codice civile, che impone ai Consorzi di Imprese con attività esterna di redigere una situazione patrimoniale da depositare presso il Registro delle Imprese entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio, osservando le norme relative al bilancio delle società per azioni.

Il collegio dei revisori ha condiviso questa impostazione.

Allo stesso modo il Consorzio non ha applicato il D.lvo 117/2017 in quanto non ha ritenuto applicabile la normativa degli ETS al Consorzio.

Tenuto conto del regolamento di amministrazione e contabilità approvato nel 2004, e in considerazione dell'opportunità di fornire un quadro fedele e trasparente della situazione patrimoniale, gli amministratori hanno provveduto a redigere la stessa secondo i criteri definiti dalla direttiva UE 2013/34 così come recepita dal D.lvo 139/2'15 applicabili alle società di capitale, e pertanto integrarla con il conto economico e la nota integrativa.

Sempre gli amministratori, avuto riguardo alla prevalenza delle attività svolte nel corso del 2018 nell'esercizio di attività di impresa, come già avvenuto per i passati esercizi, hanno provveduto alla redazione di un unico bilancio annullando la separazione tra attività commerciale e attività di natura istituzionale.

Il collegio ha condiviso anche questa impostazione.

Alla luce di quanto sopra, Il Collegio dei revisori, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, considerando l'attività d'impresa l'unica effettivamente svolta dal Consorzio, ha svolto sia le funzioni alla luce della vigente normativa civilistica, stante che la stessa è quella applicata dal Consorzio per la redazione del bilancio e, pertanto, le attività del collegio si sono allineate e uniformate a quelle previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall'art. 2409 - bis, c.c.

La norma prevista dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, pubblicato sulla G.U., serie gen., n. 103 del 6 maggio 2003, con il quale è stato emanato il nuovo "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici istituzionali di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e le sue successive modifiche, integrazioni e interpretazioni, ha introdotto nell'attività di revisione degli enti pubblici il richiamo al **rispetto dei principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e dai collegi professionali operanti nel settore**, *"in quanto applicabili alla pubblica amministrazione"*. Pertanto **il controllo amministrativo contabile non si configura più come mero controllo di legittimità ma assume una connotazione di una vera e propria attività di revisione, al fine di attestare la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa**. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile negli enti pubblici comprende infatti, la verifica:- della conformità alle norme legislative (nazionali e comunitarie) e regolamentari vigenti;- del rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni contenute negli atti e nelle deliberazioni dei competenti organi dell'ente;- della conformità ai principi di *"corretta amministrazione"* della gestione economica e finanziaria dell'ente;- dell'applicazione dei principi contabili del bilancio di previsione e del rendiconto generale; -della regolare tenuta della contabilità e della relativa documentazione di supporto; - della cassa e dell'esistenza di titoli ed altri valori di proprietà o detenuti dall'ente a titolo di pegno, cauzione o custodia; - della corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge in materia tributaria e previdenziale

Alla luce di quanto sopra, e in base alle succitate premesse, la presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."



Si fa presente che lo scrivente collegio ha svolto, su esplicito mandato assembleare, le attività di revisione legale così come disciplinate dal D.lvo 39/2010 e dalle norme comportamentali ISA Italia secondo la versione approvata dalla Ragioneria Generale dello Stato il 23 dicembre 2014. Con riferimento alle direttive previste dal principio ISA ITALIA 240, si evidenzia come la contestualità dei ruoli ha consentito al collegio di utilizzare, anche ai fini della revisione, le notizie apprese nell'ambito dell'attività di vigilanza, riducendo con ciò il rischio di errori sul bilancio dovuti a frodi. La presenza all'interno del Collegio di un revisore legale ha permesso che il collegio nella sua interezza potesse svolgere tale funzione.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2018 del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

#### ***Elementi alla base del giudizio***

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

#### ***Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio***

Gli amministratori sono i responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio. Spetta a loro il dovere che il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili della valutazione della capacità del Consorzio di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio

d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il decreto legislativo n. 175/2016, recante *"Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione"*, così come integrato dal D.lvo 100/2017, costituisce oggi la disciplina in materia di società a partecipazione pubblica. La norma prevede che le amministrazioni pubbliche possano provvedere al ripiano delle perdite delle società partecipate entro i limiti definiti dal testo unico e dalla normativa comunitaria sugli aiuti di stato. In particolare l'articolo 14 del predetto testo unico al comma 5 stabilisce il divieto per le amministrazioni pubbliche di effettuare aumenti di capitale (salvo che non sia dovuto alla ricostituzione del capitale per abbassamento oltre il limite legale), trasferimenti straordinari, aperture di credito ovvero rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Tale previsione è poi specificata dall'articolo 21 del medesimo testo unico, secondo cui *"nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 [elenco Istat], presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione."* La norma prevede inoltre che l'importo accantonato ritorni in disponibilità al **bilancio** della pubblica amministrazione, sempre in misura proporzionale alla quota di partecipazione, nei seguenti casi:

- l'ente partecipante ripiani la perdita o dismetta la partecipazione;
- il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;
- i soggetti partecipati, con mezzi propri, ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Alla luce delle disposizioni sopracitate la valutazione sulla continuità aziendale espressa dall'organo amministrativo, travalica le disposizioni dell'art. 2423 C.C. per cui anche la perdita dell'esercizio comporta una messa a rischio della continuità aziendale.

Il collegio ha pertanto verificato che l'utile di euro 32 risulta effettivamente conseguito anche tenendo conto delle norme di determinazione delle imposte il cui calcolo è stato oggetto di valutazione del collegio.

Il collegio ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

***Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.***



Gli obiettivi del collegio sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il proprio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, il collegio ha esercitato il giudizio professionale ed ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
- ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, [sono tenuto] [siamo tenuti] a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del proprio giudizio. Le conclusioni raggiunte sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento.

- Il collegio ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ha comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

### **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

Gli amministratori del Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti E la Logistica. Avendo predisposto un bilancio in forma abbreviata secondo il disposto dell'art. 2435bis C.C. non hanno redatto la Relazione sulla Gestione. Il collegio non può quindi esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio del Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti E la Logistica al 31/12/2018.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

### **B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.**

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 l'attività del Collegio è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali è stata effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio anche per i non iscritti all'Ordine professionale.

#### **B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.**

Il collegio ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.



Ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non sono state rilevate violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Ha acquisito sia da legali rappresentanti che si sono susseguiti nell'esercizio, e dai consulenti sia durante le riunioni svolte, sia in colloqui svolti in altra sede, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire salvo quanto appresso riportato.

In data 2 novembre 2018 il collegio, preso anno del compimento del 70° anno di età del presidente del Consorzio nominato dall'assemblea del 24 settembre, ha segnalato come ai sensi degli articoli 7 e 8 dello statuto sociale il nominato presidente avesse perso i requisiti per mantenere la carica essendo stato messo fuori ruolo dalla sua Università di appartenenza. Lo stesso nominato presidente inviò successivamente le proprie dimissioni e l'assemblea successiva nominò un diverso presidente del Consorzio.

Il collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo del Consorzio, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

## **B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio**

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

Non è stata svolta nessuna rivalutazione dei beni.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

### **B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio**


Considerando le risultanze dell'attività svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori.

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

*Roma 13 maggio 2019*

Il collegio sindacale

*Il Presidente*

A handwritten signature in purple ink, appearing to be a stylized representation of a name, possibly 'Antonio', written over a horizontal line.